Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 151

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 3 giugno 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1983, n. **252.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 51 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) sono inseriti i seguenti insegnamenti:

linguistica francese;
linguistica inglese;
linguistica spagnola;
linguistica portoghese;
linguistica tedesca;
metodologia e didattica delle lingue straniere;
lingua e letteratura serbo-croata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1983
Registro n. 37 Istruzione, foglio n. 213

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1983, n. **253.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto n. 2319 del 14 ottobre 1926, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 69 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono inseriti i seguenti insegnamenti:

storia sociale;
storia del Mezzogiorno;
storia dell'Europa contemporanea.

Art. 70 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono inseriti i seguenti insegnamenti:

storia della filosofia dal Rinascimento all'Illuminismo;
storia del pensiero politico medioevale.

Art. 71 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono inseriti i seguenti insegnamenti:

metodologia dell'insegnamento della lingua inglese;
lingua, cultura e istituzione dei Paesi di lingua inglese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1983
Registro n. 37 Istruzione, foglio n. 215

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1983, n. **254.**

Regolamento di attuazione dell'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416, relativo ai contributi per le pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Sentito il parere espresso dalle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1983;

Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Concorrono ai contributi previsti dal primo comma dell'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale che abbiano adempiuto agli obblighi previsti negli articoli 18 e 19 della stessa legge e che siano state registrate come tali ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Per l'accertamento del possesso di tale requisito da parte delle riviste che presentino richiesta dei contributi stessi e per la predisposizione dei piani di riparto, la commissione, di cui al successivo art. 5, si atterrà ai seguenti criteri:

a) esclusività del carattere culturale con riferimento al contenuto;

b) rigore scientifico nella trattazione degli argomenti, nella struttura metodologica, nell'originalità degli apporti, con considerazione contemporanea anche dell'autorità culturale degli autori che collaborano normalmente alla pubblicazione, del direttore del comitato di redazione, del comitato scientifico, nonché della ampiezza del corredo bibliografico.

Art. 2.

La commissione, agli effetti della concessione del contributo, terrà conto:

a) della qualità e dell'impegno nella composizione e nella grafica dei testi, compreso l'eventuale corredo iconografico;

b) della continuità e della regolarità delle pubblicazioni e dei programmi di massima, possibilmente poliennali;

c) del carattere nazionale o regionale, particolarmente significativo, del contenuto, della diffusione e della varietà dei collaboratori;

d) di eventuali traduzioni dei contenuti in altre lingue, anche classiche.

Art. 3.

Sono escluse dai contributi le pubblicazioni periodiche, ancorchè di elevato valore culturale, che dedichino alla pubblicità a pagamento uno spazio medio annuo superiore al 20 per cento, nonché quelle edite dallo Stato, enti pubblici, istituti finanziari o di credito o da imprese non editoriali ovvero a cura dei medesimi.

Art. 4.

Per concorrere ai contributi di cui all'art. 1 del presente decreto le imprese editoriali proprietarie delle testate o comunque i proprietari o legali rappresentanti delle pubblicazioni debbono presentare domanda scritta, entro il 30 giugno di ciascun anno, al Ministero per i beni culturali e ambientali.

La domanda, in regola con le norme sul bollo, dovrà essere accompagnata dai fascicoli pubblicati nell'anno precedente, eventualmente dal programma di cui all'articolo 2, lettera *b*), e dovrà essere corredata da una dichiarazione sulle entrate da vendite e abbonamenti della pubblicazione nonché da eventuali finanziamenti pubblici ottenuti o richiesti per lo stesso anno.

Per l'anno 1981 la domanda deve essere presentata entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, restando valide le domande presentate anteriormente alla data medesima.

Art. 5.

E' istituita la commissione di cui all'art. 25, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416.

A comporre la commissione, presieduta dal Ministro per i beni culturali e ambientali, sono chiamati, oltre al direttore generale competente per l'editoria ed al direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali, quindici esperti qualificati, nominati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, scelti tra coloro che svolgano o abbiano svolto attività di ricerca o didattica nelle università per almeno cinque anni, tra coloro che svolgano o che abbiano svolto attività nella pubblica amministrazione e nelle magistrature amministrative, nonché tra coloro che abbiano svolto attività editoriale per almeno cinque anni.

Per lo svolgimento dei compiti connessi al funzionamento della commissione, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali è costituito, nell'ambito delle strutture amministrative e delle attribuzioni della divisione per l'editoria libraria di cui all'art. 2, lettera *b*), della legge 29 gennaio 1975, n. 5, un ufficio di segreteria cui è preposto un funzionario in servizio da almeno due anni presso la divisione stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1983

PERTINI

FANFANI — VERNOLA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1983
Atti di Governo, registro n. 46, *foglio n.* 9

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 aprile 1983.

Iscrizione nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati di una marca di sigarette estere di produzione nazionale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre provvedere all'inserimento di una marca di sigaretta estera di produzione italiana nella classificazione dei prezzi di vendita di cui alla tabella allegato *E* al decreto-legge 1° ottobre 1982, numero 697, convertito in legge 29 novembre 1982, n. 887;

Sulla proposta del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nella classificazione stabilita dalla tabella allegato *E* al decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito in legge 29 novembre 1982, n. 887, la seguente marca di sigaretta estera di produzione italiana, è inquadrata al prezzo di tariffa a fianco indicato:

Craven «A» Ultra Mild, L. 80.000 il kg convenzionale.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1983

Il Ministro: FORTE

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1983
Registro n. 1 *Monopoli, foglio n.* 236

(3332)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 maggio 1983.

Autorizzazione agli ospedali riuniti di Cagliari a effettuare le attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la istanza presentata dal presidente degli ospedali riuniti di Cagliari in data 16 maggio 1981, intesa ad ottenere l'autorizzazione a effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 17 agosto 1981;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 29 marzo 1983;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo alla autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ente « Ospedali riuniti di Cagliari » è autorizzato all'espletamento delle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite presso gli ospedali riuniti di Cagliari.

Le operazioni di trapianto di cornea prelevata da cadavere a scopo terapeutico, debbono essere eseguite presso la camera operatoria ubicata nel reparto operatorio della clinica oculistica dell'Università degli studi di Cagliari.

Art. 3.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Orzalesi prof. Nicola, professore straordinario di clinica oculistica dell'Università degli studi di Cagliari;

Sorcinelli dott. Rolando, assistente ordinario della Università degli studi di Cagliari;

Fossarello dott. Maurizio, assistente ospedaliero degli ospedali riuniti di Cagliari.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 20 di Cagliari è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(3319)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 16 maggio 1983.

Modificazione al decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari e i rapporti finanziari con l'estero.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981, recante « Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con lo estero », e successive integrazioni e modificazioni;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 104 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è sostituito dal seguente:

« *Art. 104 - Conti intrattenuti dai " residenti " in Campione; importazione ed esportazione di banconote, monete e titoli italiani ed esteri da parte dei soggetti ondè trattasi).* — In relazione a quanto disposto nei precedenti articoli 101, 102 e 103, le persone fisiche con effettiva residenza nel comune di Campione possono intrattenere conti presso banche elvetiche e, in Italia, i seguenti conti e depositi:

presso qualunque azienda di credito, conti e depositi in lire interne;

presso banche abilitate, conti in valuta denominati " conti in valuta Campione d'Italia ".

I conti in valuta possono essere alimentati liberamente con valuta proveniente dall'estero acquistata ai sensi del precedente art. 101 e sono utilizzabili per cessioni contro lire, giro ad altri conti della specie o pagamenti in Italia o all'estero, a favore di non residenti, con le modalità e nei limiti stabiliti nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.

Sempre in relazione a quanto disposto nel precedente art. 102, per l'importazione e l'esportazione, rispettivamente verso o dal territorio doganale italiano, da parte di residenti nel predetto comune, si applicano:

le disposizioni prescritte per i non residenti al precedente titolo V, ove trattisi di importazione ed esportazione di biglietti di Stato e di banca esteri, monete metalliche estere aventi corso legale, nonché titoli di credito sull'estero;

le disposizioni prescritte per i residenti al precedente titolo V, ove trattisi di importazioni e di esportazione di biglietti di Stato e di banca italiani, monete metalliche italiane aventi corso legale, nonché titoli di credito in lire sull'Italia fatti salvi gli assegni in lire, la cui importazione in Italia al seguito di residenti, compresi quelli abituali in Campione, è libera quando gli assegni risultano emessi a Campione all'ordine dei residenti stessi da altri residenti in corrispettivo di cessione di beni d'uso o di prestazioni di servizi.

A tale fine gli assegni devono recare apposito visto di funzionario delegato dal sindaco di detto comune ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 16 maggio 1983

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro del tesoro
GORIA

(3335)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1177/83 del Consiglio, del 16 maggio 1983, relativo alla sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti destinati ad essere utilizzati per la costruzione, manutenzione e riparazione di aerodine.

Pubblicato nel n. L 130 del 19 maggio 1983

(125/C)

Regolamento (CEE) n. 1178/83 del Consiglio, del 16 maggio 1983, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per ciliegie dolci a polpa chiara, conservate in alcole e destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato, della sottovoce ex 20.06 B I e) 2 bb) della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1179/83 del Consiglio, del 16 maggio 1983, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione di origine della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune originari del Marocco (1983/1984).

Regolamento (CEE) n. 1180/83 del Consiglio, del 16 maggio 1983, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i filati di poli (p-fenilentereftalammide), destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di pneumatici o di prodotti utilizzati nella fabbricazione di pneumatici, della sottovoce ex 51.01 A della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1181/83 della commissione, del 18 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1182/83 della commissione, del 18 maggio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1183/83 della commissione, del 18 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1184/83 della commissione, del 18 maggio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1185/83 della commissione, del 17 maggio 1983, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 1186/83 della commissione, del 18 maggio 1983, che modifica, per quanto riguarda le disposizioni transitorie applicabili in Grecia, il regolamento (CEE) n. 1726/70 che fissa le modalità relative alla concessione del premio per il tabacco in foglia.

Regolamento (CEE) n. 1187/83 della commissione, del 18 maggio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1445/76 che stabilisce l'elenco delle diverse varietà di Lolium perenne L.

Regolamento (CEE) n. 1188/83 della commissione, del 18 maggio 1983, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita, a fini di esportazione, dell'olio d'oliva detenuto dallo organismo d'intervento greco.

Regolamento (CEE) n. 1189/83 della commissione, del 18 maggio 1983, che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2374/79.

Regolamento (CEE) n. 11?/83 della commissione, del 18 maggio 1983, relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 1191/83 della commissione, del 18 maggio 1983, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento danese, francese ed irlandese e destinate ad essere esportate.

Regolamento (CEE) n. 1192/83 della commissione, del 18 maggio 1983, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 1193/83 della commissione, del 18 maggio 1983, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 1194/83 della commissione, del 18 maggio 1983, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 1195/83 della commissione, del 18 maggio 1983, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Bulgaria.

Regolamento (CEE) n. 1196/83 della commissione, del 18 maggio 1983, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1197/83 della commissione, del 18 maggio 1983, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di zucchine originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1198/83 della commissione, del 18 maggio 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1199/83 della commissione, del 18 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1200/83 della commissione, del 18 maggio 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1201/83 della commissione, del 18 maggio 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la quarantaduesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2014/82.

Regolamento (CEE) n. 1202/83 della commissione, del 18 maggio 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero greggio per la terza gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente complementare prevista dal regolamento (CEE) n. 2015/82.

Regolamento (CEE) n. 1203/83 della commissione, del 18 maggio 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la terza gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente complementare di cui al regolamento (CEE) n. 2016/82.

Regolamento (CEE) n. 1204/83 della commissione, del 18 maggio 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 799/83 della commissione, del 29 marzo 1983, che modifica gli allegati 5 e 8 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 89 del 7 aprile 1983.

Pubblicati nel n. L 129 *del* 19 *maggio* 1983.

(126/C)

Regolamento (CEE) n. 1205/83 del Consiglio, del 17 maggio 1983, che fissa, per la campagna lattiera 1983/1984, il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano, nonché il limite di garanzia per il latte.

Regolamento (CEE) n. 1206/83 del Consiglio, del 17 maggio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2915/79 per quanto concerne l'applicazione di un prelievo ridotto per taluni formaggi.

Regolamento (CEE) n. 1207/83 del Consiglio, del 17 maggio 1983, che fissa, per la campagna lattiera 1983/1984, i prezzi d'entrata di taluni prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1208 del Consiglio, del 17 maggio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1269/79 per quanto riguarda le condizioni di smaltimento a prezzo ridotto di burro destinato al consumo diretto durante la campagna lattiera 1983/1984.

Regolamento (CEE) n. 1209/83 del Consiglio, del 17 maggio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1079/77 per quanto concerne il prelievo di corresponsabilità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1210/83 del Consiglio, del 17 maggio 1983, per l'adozione di disposizioni intese a sostenere i redditi dei piccoli produttori di latte durante la campagna lattiera 1983/1984.

Regolamento (CEE) n. 1211/83 del Consiglio, del 17 maggio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1080/77 relativo alla cessione a prezzo ridotto di latte e di taluni prodotti lattieri agli allievi degli istituti scolastici.

Regolamento (CEE) n. 1212/83 del Consiglio, del 17 maggio 1983, che modifica il prelievo speciale all'importazione di burro neozelandese nel Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 1213/83 del Consiglio, del 17 maggio 1983, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1983/84, il prezzo d'orientamento e il prezzo d'intervento dei bovini adulti.

Regolamento (CEE) n. 1214 del Consiglio, del 17 maggio 1983, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1202/82 relativo all'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti ai fini della rilevazione dei prezzi di mercato nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 1215/83 del Consiglio, del 17 maggio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1201/82 relativo alla concessione di un premio alla nascita dei vitelli in Grecia, in Irlanda, in Italia e nell'Irlanda del Nord.

Regolamento (CEE) n. 1216/83 del Consiglio, del 17 maggio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1199/82 relativo alla concessione di un premio supplementare per il mantenimento delle vacche nutrici in Irlanda e nell'Irlanda del Nord.

Regolamento (CEE) n. 1217/83 del Consiglio, del 17 maggio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1200/82 relativo alla concessione di un premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello nel Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 1218/83 del Consiglio, del 17 maggio 1983, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1983/1984, il prezzo di base, i prezzi d'intervento ed i prezzi di riferimento nel settore delle carni ovine.

Regolamento (CEE) n. 1219/83 del Consiglio, del 17 maggio 1983, che fissa taluni prezzi e altri importi applicabili nel settore degli ortofrutticoli per la campagna 1983/1984.

Regolamento (CEE) n. 1220/83 del Consiglio, del 17 maggio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1117/78 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 1221/83 del Consiglio, del 17 maggio 1983, che fissa per la campagna di commercializzazione 1983/1984, l'aiuto forfettario alla produzione e il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 1222/83 del Consiglio, del 17 maggio 1983, che fissa, per la campagna di allevamento 1983/1984, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta.

Regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo.

Pubblicati nel n. L 132 *del* 21 *maggio* 1983

(127/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982 e n. 49 del 15 dicembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E. con telex n. 91392 del 31 maggio 1983 praticabili dal 6 giugno 1983, secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	569
Gasolio agricoltura	»	408
Petrolio agricoltura	»	397
Gasolio pesca e piccola marina	»	378
Petrolio pesca e piccola marina	»	368
Olio combustibile ATZ	L./kg	315
Olio combustibile BTZ	»	346

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	539	542	545	548	551
Petrolio (*)	»	594	597	600	603	606
Olio comb.le fluido	L./kg	442	445	448	451	454

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(3371)

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 8/1983)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo, con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la delibera C.I.P.I. in data 6 maggio 1981;

Viste le domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera del C.I.P.E. 27 luglio 1978 ai fini del riconoscimento della aliquota di ricerca scientifica;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 50/1979, 44/1981 e 14/1982;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;

Preso atto degli incrementi verificatisi nei fattori di costo riguardanti la manodopera, i materiali di confezionamento e le materie prime;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi, nel quadro delle compatibilità generali determinate dalla difficile situazione economica del paese e nei limiti programmatici stabiliti dal Governo per l'anno 1983;

Ritenuto altresì che la valorizzazione del costo del lavoro e del valore aggiunto globale d'impresa consente una rivalutazione più adeguata dei prodotti a basso prezzo;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 1° febbraio 1983;

Delibera:

1) Il costo della manodopera del metodo di calcolo per la determinazione e revisione dei prezzi delle specialità medicinali è aggiornato, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* in L. 15.500/ora; con pari decorrenza è aggiornato, fino al conseguimento del livello globale medio di aumento del 12% dei prezzi il costo totale di trasformazione di impresa (C.T.T.).

2) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, avranno applicazione i prezzi delle specialità medicinali compresi nell'allegato *A*.

Tali prezzi sono comprensivi di IVA.

3) Tenuto conto dei problemi derivanti dalle giacenze di materiali e di prodotti finiti è consentita, per dette giacenze, ai produttori, ai grossisti ed ai farmacisti la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il nuovo prezzo e gli estremi del provvedimento C.I.P. n. 8/1983 da sovrapporre alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto. Il bollino in questione, una volta applicato, non potrà essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originale.

Considerati infine i problemi organizzativi derivanti alla distribuzione dalla simultanea variazione dei prezzi di un così elevato numero di confezioni, per un periodo di novanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, le specialità medicinali di cui all'allegato *A* al provvedimento n. 8/1983, possono essere cedute anche al prezzo antecedente.

4) Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa delle specialità medicinali di cui agli allegati *B* e *C*. Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce. Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e del numero progressivo dell'elenco.

5) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui agli allegati *A*, *B* e *C* sono fissati come segue:

grossisti: 8 % sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;
farmacisti: 25 % sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.

Roma, addì 24 febbraio 1983

Il Ministro-Presidente delegato
PANDOLFI

ALLEGATO *C* - N R.

	Numero di registrazione	Prezzo
Fosfolip - Iketon	—	—
40 cps	25006	17.670
H-B-Vax - Merck Sharp		
1 fl 1 ml 1 dose	24988	70.250
1 siringa 1 ml 1 dose	24988	70.910
Vaccino Hevac B Pasteur - Midy		
siringa 1 ml	24987	38.975

ALLEGATO *C* - MOD.

CATEGORIA

	Numero di registrazione	Prezzo
Reutol - Bioresearch	—	—
10 supp 400 mg	24627/A	6.405

SERIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Neuroton - N.C.S.N.		
'1000' 1 f 3,5 ml	24580/3	13.655
'1000' 3 f 3,5 ml	24580/3	37.900
Reparil Gel - Ibi		
2 % uso est 40 g	22283/1	3.065
2 % uso est 50 g	22283/1	3.480
Reutol - Bioresearch		
20 cps 400 mg	24627/1	10.375
40 cps 400 mg	24627/1	19.245
Spiridazide - SKF		
'50' 10 cps	22447/1	3.275
'50' 20 cps	22447/1	5.610
'50' 50 cps	22447/1	12.035

(3325)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario d'integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta IMAC S.a.s. di Milano e stabilimento in Borgo S. Giovanni (Milano), è prolungata al 19 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 675/77 è individuato nei comuni di Borgo S. Giovanni, Lodi, S. Angelo Lodigiano, Lodi Necchio, S. Martino in Strada e S. Colombano.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SNEG - Società editrice giornale quotidiano « Roma », in liquidazione, con sede in Napoli, è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere italiane riunite, con sede in Roma e stabilimento in Serravalle Scrivia (Vercelli), è prolungata al 13 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. California Fashion International, con sede in Anagni (Frosinone), è prolungata all'8 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Texpi S.r.l., con sede in Anzio (Roma) e stabilimento a Pisa, è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Texpi S.r.l., con sede in Anzio (Roma) e stabilimento a Pisa, è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gestioni industriali, con stabilimento in S. Maria La Brina (Napoli), è prolungata al 27 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Desalles e Borzino S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in S. Mauro Torinese, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 novembre 1982 al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Peretti & C. manifatture S.r.l., con sede in Borgomanero (Novara), è prolungata al 5 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Peretti & C. manifatture S.r.l., con sede in Borgomanero (Novara), è prolungata al 5 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Izzi & Saracini di Roma è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 gennaio 1982 al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ICROT - Lavorazioni sussidiarie Finsider unità di Napoli, è prolungata al 5 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kimble italiana, con sede legale in Milano e stabilimento in Pisa, è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Repes di Forlì, è prolungata al 2 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Repes di Forlì, e prolungata al 3 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Repes di Forlì, è prolungata al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Repes di Forlì, è prolungata al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Ragusa per il completamento dei lavori negli stabilimenti petrolchimici ANIC, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Ragusa per il completamento dei lavori negli stabilimenti petrolchimici ANIC, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Palisud - S.r.l. di Taranto, è prolungata al 27 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. METT - Metallurgica e tubificio del Tirreno di Milazzo (Messina), è prolungata al 20 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. COSMIN - Costruzioni manutenzioni industriali, con sede in Cagliari e stabilimento in Capoterra (Cagliari) è prolungata al 5 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro siderurgico Adriatico, con sede in Centobuchi di Monteprandone (Ascoli Piceno), è prolungata al 5 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro siderurgico Adriatico, con sede in Centobuchi di Monte Prandone (Ascoli Piceno), è prolungata al 5 dicembre 1982. Si applicano ai lavo-

ratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calcestruzzi Ital Sud di Corato (Bari), è prolungata al 23 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Caperdoni e Co., con sede in Varano Borghi (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 giugno 1978 al 16 dicembre 1978. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Franchi, con sede in Prato (Firenze) e stabilimenti in Firenze, Pistoia e Prato, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 dicembre 1982 al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atina di Atina (Frosinone), è prolungata al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atina di Atina (Frosinone), è prolungata al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sistemi Italia di Aprilia, è prolungata al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sistemi Italia di Aprilia, è prolungata al 9 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Colleferro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 3 novembre 1980 al 2 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. Il citato decreto annulla e sostituisce i decreti ministeriali 25 febbraio 1981 e 30 maggio 1981.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Satintex, sede in Monza (Milano), stabilimento di Sarego (Vicenza), è prolungata al 27 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Fibre, con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento in Castellaccio di Paliano (Frosinone), è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. «A.M.A.», con sede e stabilimento in Tortona (Alessandria), è prolungata al 20 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Super di Sansepolcro (Arezzo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 gennaio 1983 al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(3233)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di una cattedra di storia del diritto romano presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli è vacante una cattedra di storia del diritto romano alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3356)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative

Con deliberazione 18 aprile 1983, n. 1992, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissari liquidatori, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le seguenti diciassette cooperative:

«La Tegola - soc. coop. a r.l.», con sede a Udine, costituita il 9 dicembre 1980, per rogito notaio dott. Roberto Cutrupia di Udine;

«Società cooperativa a r.l. Genziana», con sede a Pordenone, costituita il 7 marzo 1967, per rogito notaio dott. Giorgio Bevilacqua di Sacile;

«Cooperativa edilizia Rojutz - soc. coop. a r.l.», con sede a Udine, costituita il 12 gennaio 1981, per rogito notaio dott. Roberto Cutrupia di Udine;

«Cooperativa del Sole - soc. coop. a r.l.», con sede a Sacile, costituita il 24 aprile 1981, per rogito notaio dott. Pietro Buscio di Sacile;

«Residence Ontano - soc. coop. a r.l.», con sede a Ontagnano di Gonars, costituita il 28 aprile 1978, per rogito notaio dott. Vito Erasmo Dimita di S. Daniele del Friuli;

«Cooperativa edilizia Azzurra - soc. a coop. a r.l.», con sede a Udine, costituita il 16 dicembre 1980, per rogito notaio dott. Roberto Cutrupia di Udine;

«Cooperativa edilizia Stella - soc. coop. a r.l.», con sede a Cordenons, costituita il 25 novembre 1978, per rogito notaio dott. Severino Pirozzi di Pordenone;

«Cooperativa edilizia La Perla - soc. coop. a r.l.», con sede ad Aviano, costituita il 23 marzo 1978, per rogito notaio dott. Giuseppe Salice di Pordenone;

«La Famigliare - soc. coop. a r.l.», con sede ad Aviano, costituita il 6 dicembre 1974, per rogito notaio dott. Gustavo Pisenti di Maniago;

«Soc. coop. Sandanielese a r.l.», con sede a S. Daniele del Friuli, costituita il 25 febbraio 1978, per rogito notaio dott. Italico Mareschi di Codroipo;

«Via Gambini - soc. coop. a r.l.», con sede a Trieste, costituita il 3 febbraio 1977, per rogito notaio dott. Camillo Giordano di Trieste;

«Caseificio cooperativo intercomunale di Tricesimo a r.l.», con sede a Tricesimo, costituito il 21 ottobre 1980, per rogito notaio dott. Paolo Alberto Amodio di Udine;

«Latteria sociale di Biauzzo - soc. coop. a r.l.», con sede a Biauzzo di Codroipo, costituita il 24 marzo 1974, per rogito notaio dott. Pietro Udina di Codroipo;

«Cooperativa agricola belgradese - soc. coop. a r.l.», con sede a Belgrado di Varmo, costituita il 7 maggio 1980, per rogito notaio dott. Paolo Alberto Amodio di Udine;

«Radio E.B.F. - Emittente Bassa Friulana - soc. coop. a r.l.», con sede a Ronchis, costituita il 9 febbraio 1978, per rogito notaio dott. Luigi Nicola Pensato di Udine;

«T.A.F. - Tecno-Agri-Forest - soc. coop. a r.l.», con sede a S. Pietro al Natisone, costituita il 14 ottobre 1978, per rogito notaio dott. Oscar Ghiretti di Cividale del Friuli;

«Trasaghis 1 - soc. coop. a r.l.», con sede a Trasaghis, costituita il 20 maggio 1978, per rogito notaio dott. Giuseppe Caminiti di Gemona.

(2835)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

Con decreto prefettizio 9 maggio 1983, n. 1/13/2-378, il decreto prefettizio 6 febbraio 1930, n. 11419/862/29, con il quale il cognome del signor Antonio Daneu, nato a Trieste il 31 luglio 1888, venne ridotto nella forma italiana di «Danieli», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Giuseppina Starc e ai figli Federico, Angela ed Eleonora, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 9 febbraio 1983, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della signora Viviana Danieli di Federico, nata a Trieste il 28 novembre 1962, il cui cognome è restituto, pertanto, nella forma originaria di «Daneu».

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessata.

Con decreto prefettizio 9 maggio 1983, n. 1/13/2-379, il decreto prefettizio 6 febbraio 1930, n. 11419/862/29, con il quale il cognome del sig. Antonio Daneu, nato a Trieste il 31 luglio 1888, venne ridotto nella forma italiana di «Danieli», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Giuseppina Starc e ai figli Federico, Angela ed Eleonora, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 9 febbraio 1983, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del sig. Boris Danieli, nato a Trieste il 17 settembre 1949, figlio di Federico, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Daneu».

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

(3034)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Vista la legge 26 febbraio 1974, n. 45, sul reclutamento di ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina;

Visto il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1959, atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 1° dicembre 1959;

Viste le leggi 29 maggio 1967, n. 371 e 22 dicembre 1975, n. 725, concernenti le disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, che detta nuove norme sul servizio di leva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto l'art. 8 del predetto decreto 10 gennaio 1957, n. 3 e l'art. 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, recanti le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

I concorrenti debbono essere in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, come ufficiale, da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 10.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica, che:

a) non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva;

b) alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda non abbiano superato il 26° anno di età;

c) siano provvisti di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed

economiche, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, economia aziendale, economia politica, scienze bancarie ed assicurative, scienze economico-marittime, discipline nautiche;

d) siano celibi o vedovi, e comunque senza prole;

e) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale;

f) se arruolati nella leva di mare, siano in possesso del nulla osta rilasciato dalla capitaneria di porto.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, firmata dall'interessato, dovrà essere presentata o fatta pervenire direttamente al comando generale della Guardia di finanza entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, possono essere restituite agli interessati, a giudizio discrezionale insindacabile del comando generale della Guardia di finanza, per essere regolarizzate ovvero integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro un breve, tassativo termine fissato dallo stesso comando.

Ai concorrenti interessati alla chiamata alle armi con il 9° scaglione Esercito per l'anno 1983 potrà essere concesso di rimanere nella posizione di congedo illimitato provvisorio fino all'espletamento del concorso qualora essi ne abbiano titolo ai sensi del paragrafo 14 della circolare n. 678 in data 10 settembre 1982 del Ministero della difesa.

Per gli arruolati della leva di mare, la domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, del nulla osta alla partecipazione al concorso prescritto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n 237, da richiedersi alla competente capitaneria di porto.

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda
(vedasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) lo stato civile;

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

f) il diploma di laurea di cui è provvisto;

g) il distretto militare di appartenenza;

h) la posizione nei riguardi del servizio militare;

i) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando generale della Guardia di finanza, il quale, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

Art. 5.

Valutazione dei titoli

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) diploma di laurea;

b) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza.

Prima dell'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, la sottocommissione di cui alla lettera *a*) del successivo art. 7 procederà, sulla base di criteri preventivamente determinati ed analiticamente descritti in apposito verbale, alla valutazione dei titoli, tenendo presente che all'insieme dei titoli stessi di ciascun candidato può essere attribuito un punteggio complessivo fino a 20/20, così ripartito:

a) fino ad un massimo di punti 15/20 per il diploma di laurea;

b) fino ad un massimo di punti 5/20 per eventuali altri titoli e benemerenze.

Il candidato, ai fini della valutazione dei titoli suddetti, deve produrre i seguenti documenti:

a) diploma di laurea o copia autentica in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l'indicazione del voto di laurea assegnato, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo attestante il conseguimento del titolo e la relativa votazione;

b) altri documenti relativi a titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione (diplomi di specializzazione o perfezionamento post-universitari, attestati di ricompensa o benemerenza, etc.);

c) certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte.

Quando la preferenza, per parità di requisiti, non può essere stabilita in base ai titoli suindicati, è determinata dall'età.

I titoli suddetti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e presentati o fatti pervenire entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti da tale data.

La mancata produzione del diploma di laurea nel termine stabilito comporta l'esclusione dal concorso

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Art. 6.

Istruttoria delle domande

Il comando generale della Guardia di finanza richiederà i seguenti atti:

a) dichiarazione del casellario giudiziale;

b) rapporto sul servizio prestato per i concorrenti militari o impiegati delle amministrazioni dello Stato;

c) copia del foglio matricolare del concorrente.

Art. 7.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice da nominare con successivo decreto del Ministro delle finanze sarà presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:

a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;

b) sottocommissione per la visita medica preliminare e per il successivo accertamento dell'attitudine fisio-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella Guardia di finanza in qualità di ufficiali, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici dell'Esercito, membri;

c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei concorrenti giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri.

Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio permanente e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.

Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 8.

Esclusione dal concorso

Il Ministro delle finanze può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti per la nomina a sottotenente di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina. Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata alla lettera *a*) del precedente art. 7.

Art. 9.

Mancata presentazione del candidato

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per l'accertamento fisio-psico-attitudinale saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.

All'accertamento fisio-psico-attitudinale i candidati dovranno esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 10.

Accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale

L'idoneità fisio-psico-attitudinale dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata alla lettera *b*) del precedente art. 7, presso l'Accademia della Guardia di finanza in Roma, nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti, mediante:

a) visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici;

b) esame psicotecnico;

c) esperimento di educazione fisica.

Il giudizio espresso in sede di visita medica è immediatamente comunicato all'interessato il quale può, entro e non oltre il giorno successivo a quello della comunicazione, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione. La richiesta di ammissione a visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della predetta sottocommissione.

Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica o della eventuale visita di revisione o degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, è escluso dal concorso.

Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni in ordine a ciascuno degli accertamenti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*) e alla visita medica di revisione, che sarà comunicato agli interessati seduta stante, è definitivo.

Art. 11.

Requisiti fisio-psichici

I candidati all'atto della visita medica devono avere:

statura non inferiore a m 1,65;

visus non inferiore a 9/10 in ciascun occhio. Detto visus può essere raggiunto anche con lenti correttive. L'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non deve essere superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3,5 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie in uno degli assi;

c) astigmatismo composto (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie quale somma del potere sferico ed astigmatico in uno degli assi;

d) astigmatismo misto (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie quale somma del potere sferico od astigmatico;

e) anisometropia: non superiore a 3 diottrie;

visione binoculare;

campo visivo normale;

senso cromatico normale accertato con le serie « maggiore » delle matassine colorate.

I candidati con vizi visivi devono portare seco alla visita medica le proprie lenti correttive « a tempiali ».

La rilevazione dell'entità visiva per detti candidati sarà effettuata con le lenti « a tempiali » e non con quelle « a contatto ».

Saranno cause di inidoneità le malattie dell'occhio e dei suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalità visiva.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a 8 metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a 6 metri dall'altro.

Saranno inoltre cause di inidoneità:

a) i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve;

b) la deformazione di notevole grado del palato, l'accentuata ipertrofia delle tonsille o tonsillite cronica, la presenza di numerosi denti piorroici, di estese gengiviti, di seni fistolosi. La dentatura deve essere in buone condizioni. Il numero dei denti mancanti, di quelli sostituiti da protesi fisse, di quelli otturati e di quelli cariati non deve essere superiore a 18; non sono ammesse protesi mobili.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

neurologico ed eventualmente elettroencefalografico;

otorinolaringoiatrico;

schermografico ed eventualmente radiografico del torace;

oftalmico;

esame dell'urina;

elettrocardiografico;

determinazione della glicemia e dell'azotemia.

Per i concorrenti sottoposti con esito favorevole alla visita medica ed agli esami suddetti sarà eseguita l'analisi sierologica del sangue per l'accertamento della lue che, se positiva, comporterà l'esclusione in qualsiasi fase del concorso.

L'esame psicotecnico consiste nello svolgimento di tests di livello e di personalità ed in colloqui psicologici ed è inteso ad accertare la maturità di pensiero e le qualità attitudinali e caratterologiche del concorrente.

L'esperimento di educazione fisica, inteso ad accertare la preparazione atletica dei candidati, consiste nelle seguenti prove: salto in alto; salto in lungo; corsa piana m 100; corsa piana m 1.000; arrampicata alla fune.

Art. 12.

Adempimenti delle sottocommissioni

Per gli accertamenti stabiliti dal precedente art. 10, lettere *a*), *b*) e *c*) e per la visita medica di revisione, le apposite sottocommissioni compileranno, per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti.

Art. 13.

Graduatoria

Ultimato l'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, la sottocommissione di cui al precedente art. 7, lettera *a*), procederà alla compilazione della graduatoria finale, sommando il punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni in materia.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale.

Art. 14.

Documentazione da produrre

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al comando generale della Guardia di finanza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

b) certificato di stato civile libero su carta da bollo. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile.

I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici su carta da bollo;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali risultanti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere rilasciati in data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni e quello previsto alla lettera *a*), se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Per i casi di forza maggiore, il comando generale della Guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente articolo, e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del sindaco o delle autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione nell'elenco dei poveri.

Art. 15.

Vincitori del concorso

Sono ammessi al corso allievi ufficiali di complemento della Guardia di finanza, i candidati iscritti nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 13 nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa.

Entro venti giorni dall'inizio del corso il Ministro delle finanze può dichiarare vincitori del concorso altri concorrenti idonei, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.

Al termine del corso, che avrà la durata di mesi quattro, gli allievi che lo avranno compiuto con esito favorevole conseguiranne la nomina a sottotenente di complemento della Guardia di finanza nell'ordine di graduatoria finale del corso stesso. I sottotenenti saranno tenuti alla prestazione del servizio di prima nomina della durata di mesi undici, in reparti non ubicati nella regione in cui è compreso il comune di residenza anagrafica degli stessi e dei loro genitori.

Gli ammessi al corso contraggono una ferma di servizio di quindici mesi.

Art. 16.

Dimissioni dal corso

Gli allievi ufficiali che non superino il corso o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso con determinazione del Ministro delle finanze e perdono la qualifica di allievo ufficiale di complemento della Guardia di finanza. Nei loro riguardi, ai fini del compimento degli obblighi di leva si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni.

Art. 17.

Riduzioni per viaggi in ferrovia

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione per l'accertamento fisio-psico-attitudinale, nonché per raggiungere la sede del corso quando siano dichiarati vincitori del concorso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste mod. *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della Guardia di finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a Roma e dal comando dell'Accademia per i viaggi di ritorno in famiglia.

Art. 18.

Trattamento economico

Agli allievi ufficiali di complemento compete il trattamento economico dell'allievo ufficiale di complemento dell'Esercito.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1983

Il Ministro: FORTE

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1983
Registro n. 28 Finanze, foglio n. 211

ALLEGATO 1

Modello della domanda
di ammissione al concorso
(in carta da bollo)

Al comando generale della Guardia di finanza - 00187 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . nato a . . . . il . . . . domiciliato a . . . provincia di . . . in via . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . conseguito in data . . . . con il punteggio di . . .;

e) di essere celibe o vedovo e comunque senza prole;

f) di essere iscritto al distretto militare di . . . . o capitaneria di porto di . . . . .;

g) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (4) . . . . . .;

h) di non aver prestato alcun servizio presso la pubblica amministrazione (5).

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a . . . . provincia di . . . . via . . . . n. . .

Allega o fa riserva di produrre i seguenti documenti (6) . . . .

Data, ...

Il candidato
. . . .

Visto per l'autenticità della firma (7).

---

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello).

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti.

(4) Abile arruolato e godente di rinvio, esonerato etc.

(5) In caso contrario indicare i servizi prestati presso la pubblica amministrazione specificando la denominazione dell'Ente: Ministero, etc. Sarà altresì indicata la qualifica ricoperta.

(6) Diploma di laurea in giurisprudenza, etc. (ed eventuali altri titoli di cui all'art. 5 del bando). Per gli arruolati della leva di mare, il nulla osta della competente capitaneria di porto deve essere trasmesso unitamente alla domanda di partecipazione al concorso.

(7) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

(3311)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica al concorso ad un posto di tecnico degli uffici tecnici presso l'Università di Modena. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 76 del 18 marzo 1983).

A parziale rettifica dell'avviso di concorso citato in epigrafe, alla pag. 2126, dove è scritto:

E' indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici (*quarta* qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Università di Modena,

deve intendersi:

E' indetto pubblico concorso, per esami, *ad un posto* per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici (*sesta* qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Università di Modena.

(3347)

REGIONE VALLE D'AOSTA

UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA VALLE D'AOSTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il presidio ospedaliero di Aosta

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero di Aosta, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero presso l'unità operativa di terapia cardiologica intensiva;

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero presso la unità operativa di radiologia e terapia fisica;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero presso l'unità operativa di centro trasfusionale;

un posto di assistente medico appartenente all'area funzionale di medicina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale in Aosta.

(240/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche presso il presidio ospedaliero di Aosta.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche presso il presidio ospedaliero di Aosta.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale in Aosta.

(244/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 27, IN ZOGNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero, area funzionale di medicina, disciplina di radiologia;

un posto di assistente medico, area funzionale di chirurgia, specialità di ortopedia e traumatologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Zogno (Bergamo).

(248/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 148 del 1° giugno 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ospedale generale regionale della fondazione « Casa sollievo della sofferenza », in San Giovanni Rotondo: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a trentacinque posti di infermiere professionale e tre posti di ostetrica.

Unità sanitaria locale n. 27 « Colline metallifere », in Massa Marittima: Concorso pubblico, per titoli e prova pratica, ad un posto di operatore tecnico elettricista.

Unità socio-sanitaria locale n. 75, in Acqui Terme: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di capo sala.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831510)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili, ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.